

CONVENZIONE PER LA CONSULENZA E L'ASSISTENZA LEGALE DA VALERSI A OGNI EFFETTO DI LEGGE TRA:

Lo **Studio Legale avv. Daniela CHIANESE**, con sede in San Marco Evangelista (CE), via Dante n. 23, pec: danielachianese@pec.it, email:daniela.chianese.dc@gmail.com in persona dell'avvocato **Daniela CHIANESE**, garantisce assistenza legale, nell'ambito del diritto civile, sia in sede giudiziale che stragiudiziale

E

Il **Si.Na.Fi. Campania** – Sindacato Nazionale Finanziari Segreteria Regionale Campania, con sede legale in Napoli, via Consalvo n.120/a, mail: segreteria.campania@sinafi.org, Pec: segreteria.campania@pec.sinafi.org, C.F.: 95333650638, cell. 3518382282, nella persona del Segretario Generale Regionale – legale rappresentante - dott. Massimiliano CIOFFI, d'ora innanzi denominato per brevità "**Si.Na.Fi.**"

PREMESSO CHE

- a) Il **Si.Na.Fi.** ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
- b) Il **Si.Na.Fi.** si è mostrato interessato ai servizi prestati dal sopra citato Studio Legale.
- c) Lo **Studio Legale** avrà area di competenza nella Regione Campania.

TANTO PREMESSO

Il **Si.Na.Fi.** e lo **Studio Legale**

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art.2

ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

Lo **Studio Legale** si impegna a svolgere attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale ogni qualvolta un iscritto al Sindacato – ovvero un di lui familiare o convivente - ne faccia richiesta.

Lo **Studio Legale** si impegna a garantire la continuità di tale assistenza assicurando la reperibilità in tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì in orario di ufficio; il suddetto impegno sarà garantito nel corso di tutto l'arco dell'anno, salvo i periodi di chiusura dello studio per festività e chiusura feriale.

L'assistenza stragiudiziale sarà fornita in seguito ad incontri svolti personalmente sia presso i locali sede dello **Studio Legale** oppure, previo accordo, anche presso il cliente.

L'attività riguarderà la prestazione di consulenza, redazione scritta brevi pareri, assistenza alla redazione di contratti e predisposizione di carteggi per l'utilizzo diretto da parte del cliente e conduzione di trattative per la definizione stragiudiziale del contenzioso, l'assistenza e la trattazione dei sinistri presso le compagnie assicurative per il risarcimento di qualsivoglia danno e la redazione di corrispondenza di qualsiasi tipo, nonché la conclusione di qualsiasi procedura di conciliazione sindacale.

A fronte di tale impegno il cliente riconoscerà allo **Studio Legale** **un onorario al valore del minimo delle tariffe approvate con D.M. 55/2014.**

In ogni caso, valutata la tipologia della posizione, lo **Studio Legale** **potrà eventualmente garantire ulteriori benefici in termini di ulteriore riduzione delle competenze che, in tal caso, dovrà essere comunicata comunque per iscritto.**

Eventuali emolumenti liquidati dalle controparti a titolo di spese legali dell'intervento in favore dell'assistenza stragiudiziale prestata saranno trattenuti dallo **Studio Legale**.

Art.3

ATTIVITA' GIUDIZIALE

Lo **Studio Legale** si impegna, riservandosi la valutazione definitiva sull'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio, a fornire la propria attività di patrocinio e difesa giudiziali in qualsiasi stato e grado della giurisdizione italiana, nell'interesse e per conto del cliente, impegnandosi ad applicare, per le prestazioni dovute, il minimo delle tariffe approvate con D.M. 55/2014 per quanto riguarda le competenze legali.

Anche in ambito giudiziale, valutata la tipologia della posizione, lo **Studio Legale** potrà eventualmente garantire ulteriori benefici in termini di ulteriore riduzione delle competenze che dovrà essere comunicata comunque per iscritto.

L'importo dei sopraddetti compensi - così calcolato - sarà dovuto allo **Studio Legale** indipendentemente dall'esito del procedimento, come per legge.

Per la trattazione delle cause fuori circoscrizione dei Tribunali della Campania, lo **Studio Legale** si impegna a curare il contenzioso, con l'ausilio anche di altro avvocato che risiede

in loco, detto “*di corrispondenza*”, per cui si procederà preventivamente a quantificare gli importi dovuti.

In ogni caso di esito favorevole del giudizio, le spese legali che dovessero essere liquidate in favore del cliente saranno di competenza dello **Studio Legale** ai sensi dell’art. 93 C.p.c. con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne curerà pertanto in proprio il recupero coattivo.

Art.4

RECUPERO CREDITI

Lo **Studio Legale** valuterà insieme al cliente l’eventualità di procedere in via monitoria e/o esecutiva per il recupero dei crediti insoluti, fermo restando che gli eventuali solleciti che abbiano riscontro positivo sono da considerare ricompresi nelle attività stragiudiziali. Per ogni recupero credito giudiziale affidato allo Studio il cliente anticiperà la sola somma di € 300,00 oltre le spese vive come giustificate a parte. Nel caso l’attività di recupero sia positiva l’eventuale incasso di emolumenti dalle controparti a titolo di rimborso spese legali saranno trattenute dallo studio legale.

Art.5

CLAUSOLE FINALI

Sono escluse dal presente accordo le tasse e le imposte dovute per la registrazione dei provvedimenti giudiziali, per la trascrizione di domande giudiziali o di provvedimenti definitivi e per l’iscrizione di garanzie reali, per l’annotamento di atti, per la prestazione di consulenze esterne indispensabili per la buona riuscita della vertenza, quali quelle di tecnici competenti in ogni settore) il cui intervento dovrà essere concordato tramite comunicazione dello **Studio Legale** e successiva conferma per iscritto da parte del cliente. In tali casi il pagamento delle spettanze dei tecnici esterni sarà effettuato direttamente dal cliente a richiesta dei rispettivi beneficiari.

Art.6

Le parti espressamente si impegnano ad interpretare la presente convenzione secondo la regola generale della buona fede e a collaborare a quanto, non espressamente previsto, si rendesse necessario fare, al fine di una pronta ed integrale esecuzione dell’accordo a beneficio ed interesse del cliente.

Art.7

Il **Si.Na.Fi.** rimarrà, in ogni caso, estraneo ad ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra lo **Studio Legale** e i singoli iscritti al **Si.Na.Fi.** interessati ad avvalersi e profittare della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo e mallevandolo fin d'ora da qualsiasi controversia presente o futura.

Art.8

Lo **Studio Legale** e il **Si.Na.Fi.** si impegnano alla massima diffusione, su tutti i canali di comunicazione (siti internet e canali social), della convenzione così da poter garantire i servizi alla più ampia platea possibile. La presente convenzione ha durata di un anno e si rinnoverà tacitamente tra le parti, eccetto disdetta da comunicare a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima. Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza motivazione alcuna.

Art.9

La presente convenzione non prevede clausola di esclusività.

Art.10

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Caserta. Il presente atto, composta da n. 4 pagine, viene redatto in duplice copia, una per ciascuna parte.

Napoli, 30/04/2024

SEGRETARIO GENERALE REGIONALE CAMPANIA

Massimiliano Cioffi

Studio Legale Daniela Chainese